

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 257

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 4 aprile 2024

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2009, N. 12
(SANZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE)

Art. 1

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 12/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale) è sostituito dal seguente:

“1. Competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico locale nonché, con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), le società che detengono le partecipazioni dei medesimi affidatari.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 12/2009, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“1 bis. I soggetti di cui al comma 1 provvedono all'accertamento e alla contestazione delle violazioni tramite personale appositamente incaricato che, per il trasporto su gomma, sia stato autorizzato dalla Regione.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.